



Le nuove regole su certificazioni, assenze, riduzioni e malattia: chiarimenti sui permessi previsti dalla legge 104/92.

UNIVERSITÀ ENTI DI RICERCA, AFAM

Analizziamo quali sono i nuovi chiarimenti di interesse del personale dell'Università, degli Enti di Ricerca e dell'AFAM dopo quelli contenuti nella [circolare n. 7](#).

Il Ministro sente la necessità di emanare circolari chiarificatrici, e annuncia per il futuro che ci saranno altri interventi legislativi. Già il fatto che siano necessari tanti chiarimenti indica come la norma sia stata scritta senza una vera conoscenza della materia trattata, ma solo con un intento populistico e vessatorio.

La riduzione del salario accessorio

Scatta i primi 10 giorni di malattia di ogni evento. A questo fine non è rilevante il fatto che la malattia sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati continuativi dello stesso evento: "malattia protratta". Analogamente la riduzione vale per ogni singolo evento, anche di un solo giorno e di durata inferiore ai dieci giorni.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni contrattuali compatibili con il nuovo regime normativo. La circolare espressamente indica la sovrapposizione di questa decurtazione con il trattamento ridotto previsto dai contratti collettivi dopo i 9 mesi e dopo i 12 mesi di assenza per malattia nel triennio

Visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici

Il DL n. 112 non ha modificato le modalità di imputazione di tali assenze, quindi, il dipendente, può chiedere di assentarsi per malattia o fruire a scelta di tutte le altre possibilità previste dal Ccnl. Il dipendente che si sottopone a visite specialistiche, cure o esami diagnostici se usufruisce dei giorni di malattia e non intende utilizzare permessi e ferie si vedrà decurtato il salario e dovrà giustificare l'assenza secondo le nuove modalità

Di conseguenza nel caso in cui l'assenza coincida con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare o l'assenza si protragga oltre il decimo giorno, se il dipendente si sottopone ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione rilasciata da quest'ultima, la relativa prescrizione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N.

Visita fiscale

L'amministrazione, sempre che si tratti di assenze del dipendente per visite specialistiche, deve valutare di volta in volta se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento tenendo presente le "esigenze funzionali ed organizzative" ed i costi (ingiustificati) di questa operazione.

Dunque, la CM fa capire, rendendosi conto della "psicosi da controllo" che può indurre dentro le amministrazioni, che l'accertamento fiscale per visite specialistiche è inutile oltre che gravoso per le stesse casse statali.

Comunicazione dell'assenza per malattia

Su questo punto restano valide le norme del Contratto nazionale (obbligo di comunicazione all'inizio del turno di lavoro, invio entro 5 gg. della certificazione medica).

Part-time

Nessuna modifica per i dipendenti affetti da gravi patologie che determinano ridotte capacità lavorative (art. 12 bis d.lgs n. 61/2000 e finanziaria 2008). Infatti, l'art. 73 del DL 112 non modifica le norme suddette in quanto regolate da legge speciale.

Permessi retribuiti L. 104

Il computo dei permessi della L. 104 (lavoratore con handicap grave e assistenza a familiare). In particolare:

- a. si conferma la possibilità di fruire mensilmente e alternativamente da parte del lavoratore con handicap grave (comma 6 art. 33 L. 104), dei 3 gg di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera di 2 ore. Quindi nessuna possibilità di cumulo tra le due modalità. Inoltre si chiarisce che, laddove i contratti di lavoro lo prevedono, al posto dei 3 gg. di permesso mensile è possibile fruire dell'equivalente in permessi orari (18 ore).
- b. Chi assiste ha diritto solo ai 3 gg. di permesso mensile.

Permessi per donazione di sangue e midollo osseo

Si annunciano interventi a favore di questi lavoratori *"per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà"*.

Il Ministro avrebbe fatto meglio a dire apertamente che tali assenze sono assolutamente consentite oltre che protette e incoraggiate piuttosto che mostrare interessamento tanto da promettere (bontà sua) interventi chiarificatori. Perché non c'è nulla da chiarire: tali permessi sono intoccabili.

Invito al rigore

Si sollecitano i dirigenti ad un maggior controllo sia sulle assenze e che sulle motivazioni e giustificazioni.

La FLC continuerà la sua azione di contrasto per il superamento di questi provvedimenti in tutte le sedi politiche, istituzionali, sindacali giurisdizionali.